

I 00143 Roma
Via di Vigna Murata 605
Tel: (0039) 06518601
Fax: (0039) 0651860580
URL: www.ingv.it
email: aoo.roma@pec.ingv.it



**Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia**

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO Roma
Protocollo Generale - U
N. 0004893
Roma, 03/05/2011**



ALBI Ufficiali INGV

Pc Sezioni e sedi distaccate
 Personale dipendente
 Uffici interessati
 ll.ss.

Oggetto: Pubblicità atti

A norma di quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, si trasmette la copia del Decreto allegato, con preghiera di affiggerlo all'Albo ufficiale della Sezione/sede distaccata per almeno 15 gg. (ovvero diverso termine se indicato nel provvedimento) e di notificarlo ai dipendenti interessati della propria sezione.

Decreto n. 144 del 21/04/2011 – Regolamento sui servizi pubblici essenziali in caso di sciopero

Il Direttore Generale
(Dott. Tullio PEPE)



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Decreto n. 144

Oggetto: regolamento sui servizi pubblici essenziali in caso di sciopero

IL PRESIDENTE

- Vista la legge 12/6/1990, n. 146, così come modificata con legge 11/4/2000, n. 83;
- vista la necessità di disciplinare i servizi minimi essenziali in caso di sciopero, all'interno dell'INGV;
- visto il verbale d'intesa sottoscritto con le OO.SS. maggiormente rappresentative in data 23/3/2011,

DECRETA

E' approvato il Regolamento per la disciplina dei servizi minimi essenziali dell'INGV.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quella di sua pubblicazione all'Albo ufficiale e sul sito web dell'INGV.

Roma, 21.04.2011

Enzo Boschi



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

NORME SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

ART. 1

Contenuto

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutto il personale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, esclusi i dipendenti afferenti all'area contrattuale della dirigenza, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con altre tipologie di assunzione flessibile.
2. Il presente regolamento attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché il recepimento dell'accordo concernente il personale delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione avvenuto con D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

ART. 2

Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione ed in particolare presso l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sono relativi a:
 - Protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio.

ART. 3

Prestazioni indispensabili

1. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui all'articolo precedente, è garantita la continuità delle prestazioni indispensabili, relative a:
 - Protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio e in particolare le attività di sorveglianza e osservazione dei fenomeni sismici e vulcanici.

ART. 4

Modalità di effettuazione degli scioperi

1. Le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono le attività di cui agli articoli precedenti, sono tenute a darne comunicazione Ente, con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dall'astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro.



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

2. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'ente.
3. Riguardo alla modalità di effettuazione degli scioperi, saranno rispettate le disposizioni dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione.

ART. 5

Profili professionali

1. Per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili nei servizi pubblici essenziali, i contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero appartengono ai seguenti profili professionali:
 - Dirigente di Ricerca
 - Primo ricercatore
 - Ricercatore
 - Dirigente Tecnologo
 - Primo Tecnologo
 - Tecnologo
 - Collaboratore T.E.R.
 - Operatore Tecnico.

ART. 6

Contingenti di personale

1. Al fine di garantire i servizi essenziali di cui agli articoli precedenti, nella tabella allegata al presente regolamento (Tab. A) sono individuati, per i diversi livelli e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero.

ART. 7

Individuazione del personale esonerato dallo sciopero

1. In occasione di ogni sciopero, i direttori delle sezioni individuano, in conformità della tabella allegata e secondo il criterio di rotazione, i nominativi del personale, da includere nei contingenti di cui alla predetta Tab. A, tenuto all'erogazione delle prestazioni necessarie ed esonerato dall'effettuazione dello sciopero e trasmettono i suddetti nominativi all'Amministrazione centrale.
2. I nominativi di cui al comma 1 sono comunicati dall'Ente alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli lavoratori interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha diritto di esprimere - entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione - la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso questa sia possibile.



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

ART. 8

Pubblicazioni e comunicazioni

1. In occasione di ogni sciopero, l'Ente, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 146/1990, provvede a rendere pubblico, mediante pubblicazione all'Albo ufficiale, il numero di lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute, secondo la disciplina vigente.
2. L'Ente provvede altresì a trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica, quando ne faccia richiesta, e alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali rappresentative di Comparto i dati di cui sopra ed ogni altra comunicazione necessaria per legge.

ART. 9

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia integralmente alle disposizioni della legge n. 146/1990 (come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000), al contratto collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione del 17 maggio 1996.



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Allegato: Tab. A)

SERVIZI ESSENZIALI	PRESTAZIONI INDISPENSABILI	ARCO TEMPORALE	PROFILO PROFESSIONALE	CONTINGENTE GIORNALIERO
Attività di sorveglianza e osservazione dei fenomeni sismici e vulcanici	Presidio Sale Operative (Turni di servizio e reperibilità)	24 ore su 24	Dirigente di Ricerca Primo Ricercatore Ricercatore Dirigente Tecnologo Primo Tecnologo Tecnologo CTER Operatore Tecnico	16 ROMA 1 GIBILMANNA 6 NAPOLI 13 CATANIA 36 TOTALI